



LETTERA PER IL CLIENTE

13 febbraio 2023

Gentile Cliente,

in vista della stesura del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022, come consuetudine, iniziamo la pubblicazione delle nostre *lettere di approfondimento* al riguardo a Voi riservate.

Iniziamo oggi con l'esaminare i criteri civilistici di valutazione/svalutazione dei crediti, il ricalcolo del relativo fondo di svalutazione e le condizioni per l'ottenimento del riconoscimento fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

Iniziamo col trattare tale ultimo aspetto poiché molto caro ai più.

Perdite su crediti: le regole per la deducibilità

L'articolo 101, comma 5, Tuir, contiene le **regole che devono essere seguite per la deduzione delle perdite su crediti**, individuando in buona sostanza tre fattispecie:

- ♦ una **regola di carattere generale**, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da **elementi certi e precisi**;
- ♦ una **prima deroga** per i **crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali**, o nei confronti di imprese che hanno concluso degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologato a norma dell'articolo 182-bis della legge fallimentare. La stessa disposizione normativa precisa quando un'impresa si considera assoggettata ad una procedura concorsuale, individuando il **momento in cui i predetti elementi certi e precisi si considerano soddisfatti nella data della sentenza di fallimento**, o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- ♦ una seconda deroga prevista per i **crediti di "modesto" importo**, per i quali una volta **decorso il termine di sei mesi** rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli **elementi certi e precisi** per la deduzione della relativa perdita. A tal fine, l'articolo 101, comma 5, Tuir considera di modesta entità i crediti di importo non superiore a euro 2.500 (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

La **disciplina fiscale della deduzione delle perdite su crediti** è stata oggetto di importanti



modifiche negli anni scorsi, dapprima ad opera dell'articolo 33, comma 5, D.L. 83/2012, e successivamente anche dalla **L. 147/2013** (legge di stabilità 2014).

In particolare, le novità del **D.L. 83/2012** sono state oggetto di commento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 26/E/2013, con cui sono stati forniti **importanti chiarimenti anche in merito all'individuazione del periodo d'imposta** in cui è possibile (o doveroso) dedurre la perdita su crediti derivante da procedure concorsuali.

L'Agenzia, dopo aver confermato che l'apertura di una delle procedure in precedenza elencate attribuisce *ex lege* la sussistenza degli **elementi certi e precisi**, evidenzia che *“una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie **regole di competenza**”*.

Conseguentemente, precisa la stessa Agenzia, devono ritenersi superati i precedenti chiarimenti forniti dapprima con la circolare AdE 8/E/2009 e successivamente con la circolare AdE 42/E/2010, con cui era stato tra l'altro sostenuto che gli elementi certi e precisi, con riferimento agli **accordi di ristrutturazione del debito**, dovevano ritenersi sussistenti a partire dalla data in cui l'accordo stesso fosse divenuto definitivo e quindi non più suscettibile di essere impugnato.

Con riferimento alla **quantificazione** della perdita deducibile, in assenza di indicazioni contenute nella stessa disposizione normativa, l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il **principio di derivazione dal bilancio** di cui all'articolo 109 Tuir, secondo cui un costo è deducibile solamente se è imputato nel conto economico dell'esercizio di competenza.

E tale principio non significa che la perdita debba essere dedotta per intero in un solo esercizio, poiché vi sono anche delle **procedure che sono volte alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale** del soggetto in crisi (ad esempio il concordato preventivo), o che addirittura si attivano in assenza di una situazione di insolvenza (come nel caso della liquidazione coatta amministrativa).

Tuttavia, precisa l'Agenzia nella circolare 23/E/2012, la **valutazione della perdita non dipende da un processo arbitrario del redattore del bilancio**, poiché deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione in ottemperanza ai **corretti principi contabili**.

Sul punto, l'**Amministrazione finanziaria ritiene documenti idonei per la dimostrazione della congruità** dell'importo dedotto tutti quelli prodotti dagli organi della procedura quali ad esempio i seguenti: l'inventario del curatore (articolo 87 L.F.) il piano del concordato preventivo



(articolo 160 L.F.) la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa (articolo 205 L.F.), la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (articolo 28 D.Lgs. 270/99), ovvero le garanzie reali o personali ed assicurative.

Alla luce di tutto ciò, l'Agenzia precisa che qualora in un **esercizio successivo** a quello in cui è stata rilevata una **perdita su crediti** derivante da assoggettamento ad una delle procedure concorsuali predette intervengano nuovi elementi tali da far ritenere che la perdita sia maggiore, anche l'ulteriore perdita è deducibile ex articolo 101, comma 5, Tuir.

Perdite su crediti: Il ricalcolo del fondo svalutazione crediti

I **crediti**, secondo quanto previsto dal principio contabile "OIC 15 – Crediti", sono rappresentati in bilancio **al netto del fondo svalutazione crediti**. Un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene **probabile** che tale credito abbia perso valore.

La stima del fondo svalutazione crediti è una procedura particolare che necessita di **molta attenzione** parte degli amministratori e loro delegati quale attività propedeutica alla predisposizione del bilancio d'esercizio al fine di valutarne la sua congruità.

La società, al fine di **stimare il fondo svalutazione**, deve valutare se sussistono degli **indicatori specifici che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso il suo valore, parzialmente o completamente**.

Alcuni **indicatori** che possono far ritenere esistente una perdita di valore del credito possono essere:

- ♦ **significative difficoltà finanziarie del debitore;**
- ♦ **violazione del contratto esistente tra creditore e debitore**, ovvero inadempimento o mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- ♦ il creditore, per difficoltà finanziarie del debitore, concede a quest'ultimo una **concessione** che altrimenti non avrebbe concesso;
- ♦ esiste la possibilità che il debitore dichiari il **fallimento** o attivi **altre procedure concorsuali;**
- ♦ dati che indichino l'effettiva esistenza di una **diminuzione nei futuri flussi finanziari stimati** per un credito o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

La verifica della sussistenza di indicatori di perdita di valore varia in ragione della **composizione delle voci dei crediti**.

Infatti, essa può avvenire per **singolo credito**, quando si è in presenza di un numero limitato di crediti, o a livello di **portafoglio**, se i crediti sono numerosi e individualmente non significativi.

Se i crediti sono **numerosi** e tra la voce sono presenti alcuni crediti



individualmente significativi, la verifica può avvenire singolarmente per i crediti più rilevanti e, a livello di portafoglio per i restanti.

In caso di valutazione dei crediti a livello “globale” di portafoglio, i crediti devono essere **raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio** simili che possono essere indicate nella capacità del debitore di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali stabilite.

Successivamente, una volta definite le classi di credito, si possono applicare delle formule per la determinazione delle riduzioni di valore che possono essere ricercate ad esempio dalla **percentuale delle perdite medie storicamente rilevate**.

Qualora alcuni crediti fossero, invece, **coperti da assicurazione**, l'accantonamento deve avvenire solamente per la parte di **credito non coperta**.

Per poter accertare la corretta valutazione si devono effettuare una serie di controlli che riguardino il rischio di inesigibilità dei crediti, che vengono svolti attraverso l'analisi:

- ♦ dell'anzianità dei
- ♦ crediti; dei crediti in sofferenza;
- ♦ delle perdite su crediti degli esercizi precedenti.

La procedura tipica per valutarne la congruità consiste nel **ricalcolo del fondo svalutazione crediti**.

Anche in questo caso, i **crediti vengono suddivisi per categorie**, alle quali viene applicata una specifica percentuale ottenuta tenendo conto dei seguenti elementi:

- ♦ **numero di giorni/mesi trascorsi** dalla scadenza del credito;
- ♦ **condizione** in cui si trova il credito (sofferenza, procedura fallimentare, ecc.);
- ♦ **perdite** su crediti verificatesi nei **precedenti esercizi**.

Un altro passaggio fondamentale è la **circolarizzazione ai legali** per ottenere informazioni utili circa **l'andamento delle pratiche di recupero dei crediti**.

Un **esempio di ricalcolo del fondo** potrebbe essere il seguente:

- ♦ clienti falliti senza garanzie: svalutazione 100%;
- ♦ crediti inesigibili: svalutazione 100%;
- ♦ crediti scaduti da meno di 30 giorni: svalutazione 5%;
- ♦ crediti scaduti da più di 30 giorni: svalutazione 10%;
- ♦ crediti scaduti da oltre 60 giorni: svalutazione 20%;
- ♦ crediti scaduti da oltre 180 giorni: svalutazione 35%;
- ♦ crediti scaduti da oltre 1 anno: svalutazione 50%.

Dopo aver determinato il valore complessivo del fondo svalutazione si può valutare l'importo dell'accantonamento effettuato dalla società, tenendo in considerazione ovviamente il **saldo del fondo svalutazione crediti dell'esercizio precedente**.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.



Cordiali saluti.

Studio Denti & Associati



STUDIO DENTI & ASSOCIATI
Via Aspromonte n. 55
08100 Nuoro - Tel 0784.33414
email: info@studiodenti.com
www.studiodenti.com